



COMUNE DI GENOVA

## Direzione Regolazione

### ORDINANZA

ATTO N. ORM 829 DEL 10/07/2025

OGGETTO: **VIA ENRICO ALBARETO**  
**TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**  
**MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO**  
**PER FRESATURA ED ASFALTATURA CARREGGIATA DIREZIONE**  
**LEVANTE**

- PROROGA ORM 763-2025

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che ASTER SPA, ha inoltrato istanza, n° di Protocollo 296660 del 19/06/2025, che necessita di un provvedimento di modifica della viabilità nella via in oggetto, nel territorio del Municipio VI – Medio Ponente, nell'ambito delle lavorazioni di fresatura ed asfaltatura della carreggiata lato mare in direzione levante;

**Recepita** la richiesta di proroga dell'ORM 763-2025, pervenuta con nota del 10/07/2025, dovuta all'alzamento e sostituzione dei chiusini sulla carreggiata che ha ritardato il completamento dei lavori di asfaltatura;

**Atteso** che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, in considerazione dell'occupazione suolo mediante installazione di area di cantiere, la chiusura alternata al transito di una delle due corsie di marcia per la direzione di levante, secondo le fasi di lavorazione;

**Considerato** che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

**Valutato** che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

**Ritenuto opportuno** adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice e l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico presentati dalla ditta esecutrice delle lavorazioni ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale N. 98 del 29/07/1999;

**Visto inoltre:**

- a. le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- b. Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- c. Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107 ;
- d. *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- e. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- f. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

**ORDINA**

per quanto sopra esposto, l'ATTO ORM 763-2025 è prorogato con effetto immediato, fino al **19/07/2025**, con le medesime modalità e condizioni di seguito riportate:

- Limite massimo di velocità di 30 km/h
- Presenza di movieri a coadiuvare la circolazione alle intersezioni, secondo le occupazioni di cantiere: con le vie Hermada e Puccini, con il tratto stradale proveniente dal civico n° 15 e con la rampa di collegamento al casello autostradale e demanio aeroportuale;

Sarà interdetto il transito sulla corsia rispettivamente interessata dalle lavorazioni, fatta eccezione dei veicoli afferenti al cantiere.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

### **MANDA**

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

